

**REGOLAMENTO PER I RAPPORTI TRA L'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA "GIORGIO GASPARINI" – VIGNOLA -E SINGOLI VOLONTARI
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SOLIDARISTICHE**

Art. 01

1. L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "*Giorgio Gasparini*" con sede in Vignola, di seguito per brevità denominata Azienda, volendo garantire nell'ambito del proprio mandato attività solidaristiche integrative e non sostitutive dei servizi di propria competenza, attiva forme di collaborazione con volontari singoli iscritti all'elenco istituito con delibera di Consiglio di Amministrazione n. 12 del 29 dicembre 2006 secondo gli indirizzi di cui alla delibera della Giunta Regionale n°521 del 20 Aprile 1998.
2. Le attività solidaristiche di cui al comma 1) sono collegate ai servizi dell'Azienda, come di seguito individuati:
 - ◇ Centri Socio-Riabilitativi Semiresidenziali per disabili;
 - ◇ Strutture residenziali e semiresidenziali per anziani ;
 - ◇ Servizio Inserimento Lavorativo disabili;
 - ◇ Servizi di sostegno e d'aiuto a minori, adulti e anziani.

Art. 02

L'Azienda non può in alcun modo avvalersi di volontari singoli per attività che possono comportare rischi di particolare gravità.

Art. 03

1. L'Azienda può avvalersi di volontari singoli per le attività di cui all'art. 1 solo se non gestibili in convenzione con organizzazioni di volontariato, o associazioni di promozione sociale, o cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi regionali, per inesistenza di tali soggetti nel territorio, o per la loro indisponibilità, o per la mancata attinenza dell'attività svolta dagli stessi rispetto alle attività oggetto del rapporto.
2. L'instaurazione di rapporti con singoli volontari non può comportare la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.

Art. 04

1. I volontari singoli che operano in collaborazione con l'Azienda per una o più delle attività di cui all'art. 1 si coordinano con il Responsabile dell'Area interessato, o suo delegato che assume il ruolo di referente, a cui compete:
 - a. Accertare direttamente o tramite il Servizio di Protezione e Prevenzione dell'Azienda, o tramite altri servizi pubblici competenti, che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, o delle idoneità psico-fisiche eventualmente necessarie allo svolgimento delle specifiche attività;
 - b. Vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e la privacy degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e conformemente al progetto di riferimento e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;
 - c. Verificare i risultati delle attività attraverso periodici incontri con il volontario, con gli utenti e con gli operatori coinvolti nell'attività;
2. Prima dell'inizio dell'attività il Responsabile di Area interessato o il Referente, predisponde di comune accordo con i volontari il programma operativo - o i programmi operativi - per la realizzazione delle attività stesse. Tale programma operativo, che assume il nome di PROGETTO, viene sottoscritto dal Responsabile di Area e da ogni singolo volontario. Se il PROGETTO coinvolge più Aree dell'Azienda, viene predisposto congiuntamente dai Responsabili delle medesime.

Art. 05

Qualora le attività di cui all'art. 1 richiedessero competenze particolari e specifiche diverse da quelle già in possesso dei volontari singoli impiegati, l'Azienda si impegna a fornire occasioni concrete di formazione, riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento di dette attività, secondo modalità da concordare con i volontari stessi, i quali sono tenuti a partecipare alle iniziative di cui sopra. Su proposta del Responsabile/Referente, e visto lo specifico PROGETTO d'intervento, saranno organizzati moduli formativi preventivi.

Art. 06

I volontari devono impegnarsi affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato. I volontari devono impegnarsi inoltre a dare immediata comunicazione al Responsabile/Referente delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

Art. 07

1. Il Responsabile/Referente è tenuto a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività, nonché a comunicare ogni evento che possa incidere sul rapporto di collaborazione.
2. L'Azienda garantisce che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi. Gli oneri derivanti dalla copertura assicurativa sono a carico dell'Azienda., che li sostenerli attivando propria apposita polizza.

Art. 08

1. Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo spontaneo e gratuito dal singolo volontario in una logica di complementarità e non di mera sostituzione degli operatori pubblici.
2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dall'eventuale beneficiario diretto.
3. Nella stesura del PROGETTO saranno indicate le eventuali modalità di rimborso, da parte dell'Azienda., delle spese sostenute dal volontario e direttamente collegate allo svolgimento dell'attività ed oggettivamente necessarie. Dette spese riconosciute dovranno essere adeguatamente documentate. Le spese oggettivamente non documentabili saranno dedotte da apposita dichiarazione firmata dal volontario. I rimborsi relativi alle spese non documentate saranno assoggettati ad imposta, salvo modificazione dell'attuale normativa fiscale.

Art. 09

I singoli volontari impegnati in attività solidaristiche in collaborazione con l'Azienda saranno provvisti di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta la riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.

Art. 10

1. L'Azienda si impegna a rendere nota ai singoli volontari l'esistenza delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi regionali, affinché gli stessi volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti di collaborazione con le pubbliche istituzioni singolarmente, ovvero in forma associata.
2. L'Azienda si impegna a promuovere ogni momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i volontari singoli, affinché questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.
3. L'Azienda può avvalersi di persone iscritte nell'elenco di cui all'art. 1 che già operano in modo non occasionale come aderenti volontari di organizzazioni di volontariato o di associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri o albi regionali, esclusivamente in ordine ad attività che non siano

attinenti alle attività istituzionali delle organizzazioni o delle associazioni di appartenenza dei suddetti volontari.

Art. 11

Lo svolgimento di attività di volontariato presso l'Azienda non può essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.

Art. 12

1. L'elenco di cui all'art.1 istituito con delibera di Consiglio di Amministrazione n. 12 del 29 dicembre 2006 può essere liberamente consultato dai cittadini che, per necessità, volessero ricorrere direttamente all'intervento assistenziale di un singolo volontario, previo autorizzazione del singolo volontario a che i suoi dati siano visibili e consultabili da terzi;
2. I cittadini devono essere adeguatamente informati che l'Azienda non è responsabile di mancanze, inadempienze o danni causati dal volontario prestatore dell'attività assistenziale, né assume automaticamente a proprio carico alcun onere per rimborso spese derivanti da detta attività.

Art. 13

1. All'atto dell'instaurarsi di un rapporto di collaborazione tra l'Azienda e singoli volontari, questi e il Responsabile dell'Area interessata sono tenuti a sottoscrivere apposito ACCORDO, al quale sarà allegato il PROGETTO di cui all'art. 4), comma 2), riguardante:

a. per l'Azienda:

a.1	La definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei programmi a cui partecipano i volontari, considerando che è connaturato al volontario singolo il carattere contingente dell'intervento; per tale definizione è possibile, quando sufficiente, richiamare unicamente i contenuti del PROGETTO
a.2	La dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle di lavoratori dipendenti o autonomi;
a.3	La dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'Azienda e i volontari in relazione alle attività da questi svolte;
a.4	L'impegno ad assicurare direttamente i volontari contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento dell'attività e per la responsabilità civile verso terzi;
a.5	Eventuale impegno a rimborsare ai volontari le spese, indicate nel PROGETTO, effettivamente sostenute e oggettivamente significative e necessarie per la realizzazione dell'attività;

b. per i volontari:

b.1	La dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà, sono gratuite senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
b.2	L'accettazione espressa di operare, in forma coordinata con i responsabili pubblici, nell'ambito dei programmi impostati dall'Azienda assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibile alle verifiche concordate;
b.3	La dichiarazione ad operare nel pieno rispetto dell'ambiente e dei diritti e della dignità delle persone a favore delle quali svolgono l'attività;
b.4	L'impegno a rispettare le disposizioni emesse dal Servizio di protezione e prevenzione dell'Azienda in merito alla sicurezza sul luogo d'attività e nell'utilizzo delle attrezzature e degli strumenti;
b.5	L'impegno della riservatezza e del segreto, relativamente a notizie e informazioni raccolte nell'espletamento dell'attività, sia per quanto concerne il trattamento di dati personali che per quanto attiene l'organizzazione e la gestione del servizio;